



Comune di
CEVIO



Comune di
MAGGIA

Novembre 2013
Agg. settembre 2019

COMPARTO CAVE DI RIVEO-VISLETTO

AGGIORNATO CON MODIFICHE D'UFFICIO
Secondo Ris. del C.d.S. del 22 marzo 2016

NORME DI ATTUAZIONE

PLANIDEA S.A. • URBANISTICA • AMBIENTE • MOBILITÀ

Via Campagna 22, CH-6952 CANOBBIO
Tel. +41 (0)91 220 28 20, fax +41 (0)91 941 71 44
www.planidea.ch, e-mail: info@planidea.ch

PLAN
■
IDEA

urbass bcm

Via Orelli 8, CH-6600 LOCARNO, Tel. +41 (0)91 752.13.79
Fax 752.12.09 - www.urbass.ch - locarno@urbass.ch

urbass bcm

SOMMARIO

I.	DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE	4
ART. 1	BASE LEGALE E CAMPO D'APPLICAZIONE	4
ART. 2	SCOPO, EFFETTO.....	4
ART. 3	COMPONENTI	4
ART. 4	RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO IN AREE E ZONE.....	5
II.	PRESCRIZIONI GENERALI	6
ART. 5	CONDIZIONI PER L'EDIFICABILITÀ DI UN FONDO.....	6
ART. 6	INSERIMENTO NEL PAESAGGIO.....	6
ART. 7	SISTEMAZIONE DEL TERRENO	6
ART. 8	OPERE DI CINTA.....	7
ART. 9	DEFINIZIONI	7
ART. 10	DISTANZE: DAL BOSCO; VERSO L'AREA PUBBLICA.....	8
ART. 11	ALTEZZA DEGLI EDIFICI.....	8
ART. 12	SUPPLEMENTO PER CORPI TECNICI	8
ART. 13	COSTRUZIONI ACCESSORIE	8
ART. 14	ELETTRODOTTI E IMMISSIONI ELETTROMAGNETICHE.....	9
ART. 15	AREE VERDI.....	9
ART. 16	CONVENZIONE TRA PRIVATI E FRAZIONAMENTO DEI FONDI	10
III.	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	11
A.	PIANO DEL PAESAGGIO.....	11
ART. 17	AREA FORESTALE	11
ART. 18	ZONA AGRICOLA	11
ART. 19	ZONE DI PERICOLO.....	11
ART. 20	ACQUE DI SUPERFICIE E DEL SOTTOSUOLO.....	14
ART. 21	ZONA DI PROTEZIONE DELLA NATURA	14
ART. 22	ZONA DI PROTEZIONE DEL PAESAGGIO	14
ART. 23	ZONA DEGLI SPAZI LIBERI	15
ART. 24	AREA DI RIPRISTINO	15

Norme di attuazione

ART. 25	ELEMENTI NATURALI PROTETTI	15
ART. 26	ALBERATURE DI PROGETTO	16
ART. 27	PUNTI DI VISTA	16
ART. 28	SENTIERI.....	16
ART. 29	GRADI DI SENSIBILITÀ AL RUMORE.....	16
B.	PIANO DELLE ZONE E DELLE AP-CP.....	17
ART. 30	ZONE EDIFICABILI E LE ZONE SPECIALI.....	17
ART. 31	ZONA ARTIGIANALE GENERALE (ZA-G).....	17
ART. 32	ZONA ARTIGIANALE – LAVORAZIONE DELLA PIETRA (ZA-L).....	18
ART. 33	ZONA ARTIGIANALE – GESTIONE SCARTI E ALTRE MATERIE PRIME LOCALI (ZA-S).....	19
ART. 34	ZONA DI ESTRAZIONE DELLA PIETRA (ZA-E)	19
ART. 35	PIANO DI QUARTIERE OBBLIGATORIO ZONE ARTIGIANALI ZA-L E ZA-S E ZONA DI ESTRAZIONE ZA-E	20
ART. 36	ZONA AP DI DISCARICA DI MATERIALE INERTE.....	21
ART. 37	ZONA AP PER ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE.....	22
C.	PIANO DEL TRAFFICO	23
ART. 38	ELEMENTI DEL PIANO DEL TRAFFICO.....	23
ART. 39	STRADE	23
ART. 40	LINEE DI ARRETRAMENTO E DI COSTRUZIONE.....	23
ART. 41	PERCORSI PEDONALI E CICLOPISTE.....	23
ART. 42	AUTORIMESSE E POSTEGGI PRIVATI	24
IV.	DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	25
ART. 43	DEROGHE	25
ART. 44	ENTRATA IN VIGORE.....	25

ALLEGATI

1. PIANO DI RIFERIMENTO SEZIONI
2. SEZIONE BIONDA E SEZIONE CERINI - SCENARI DI SISTEMAZIONE FINALE
3. SCHEDA ART. 7 SISTEMAZIONE DEL TERRENO
4. SCHEDA 0 ART. 8 OPERE DI CINTA

INDICE DELLE ABBREVAZIONI

Lst	Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio
RLst	Regolamento della legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio
LE	Legge edilizia cantonale
RLE	Regolamento d'applicazione della legge edilizia cantonale
LAC	Legge d'applicazione e complemento del Codice civile svizzero
SEF	Superficie edificabile del fondo
SE	Superficie edificata
SUL	Superficie utile lorda
OTR	Ordinanza tecnica sui rifiuti
PGR	Piano cantonale di gestione dei rifiuti
LFo	Legge forestale (federale)

NOTA PER LA LETTURA

Gli articoli elaborati specificatamente per il comparto di Riveo-Visletto sono scritti in carattere normale, corpo 12.

Gli articoli generici, validi a Riveo-Visletto ma simili a quelli validi in tutti i comuni ticinesi, sono scritti in carattere corsivo, corpo 10.

I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

ART. 1 BASE LEGALE E CAMPO D'APPLICAZIONE

1. La base legale del piano regolatore è costituita in particolare dalle legislazioni federali e cantonali sulla pianificazione del territorio e di protezione dell'ambiente.
2. Per quanto non esplicitamente disposto dalle presenti norme sono applicabili le disposizioni delle legislazioni cantonali in materia e segnatamente la Lst; RLst, la LE ed il RLE, nonché le legislazioni federali ed in particolare quelle sulla protezione della natura e del paesaggio, dei valori storici ed artistici, delle foreste e delle acque.
3. Il campo d'applicazione delle presenti normative è il comparto Riveo-Visletto su territorio giurisdizionale dei Comuni di Cevio e Maggia.
4. Per quanto non esplicitamente stabilito dalla presenti norme vale quanto prescritto dal piano regolatore di Cevio e di Maggia.

ART. 2 SCOPO, EFFETTO

1. *Gli scopi principali del piano regolatore sono:*
 - a) *l'organizzazione razionale del territorio e la disciplina dell'attività edilizia*
 - b) *la tutela della salubrità, della sicurezza, dell'estetica e di altre esigenze di interesse pubblico nel campo delle costruzioni*
 - c) *un'opportuna organizzazione degli interventi pubblici*
 - d) *il disciplinamento degli interventi inerenti all'utilizzazione ed alla protezione del paesaggio e dell'ambiente*
 - e) *la promozione di insediamenti destinati alla estrazione e alla lavorazione della pietra*
 - f) *la promozione di insediamenti artigianali di importanza regionale*
2. *Il piano regolatore crea, con la sua adozione, la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni ed imposizioni previste.*

ART. 3 COMPONENTI

Il piano regolatore comprende:

1. i piani di carattere vincolante:

a) il piano del paesaggio	1:2'500	N. 1
b) il piano delle zone e delle AP-CP	1:2'500	N. 2
c) il piano del traffico	1:2'500	N. 3

2. i piani di carattere indicativo:

- d) i piani dei servizi pubblici: acquedotto scale varie N. 4 a-b
- e) i piani dei servizi pubblici: canalizzazioni scale varie N. 5 a-b

3. le norme di attuazione, di carattere vincolante**4.** il rapporto di pianificazione, di carattere indicativo, comprensivo dei seguenti documenti: linee guida di gestione delle cave (con programma di realizzazione), dati di base.**ART. 4 RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO IN AREE E ZONE****1.** Il comparto Riveo-Visletto su territorio giurisdizionale dei Comuni di Cevio e Maggia è suddiviso nelle zone rappresentate nei piani citati all'art. 3 in scala 1:2'500 e più precisamente:

- a) l'area forestale
- b) la zona agricola
- c) le zone di pericolo
- d) le acque di superficie e del sottosuolo con le rispettive zone di protezione
- e) la zona di protezione della natura
- f) la zona di protezione del paesaggio
- g) la zona degli spazi liberi
- h) le zone insediative
- i) le zone istituite dal piano del traffico.

II. PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 5 CONDIZIONI PER L'EDIFICABILITÀ DI UN FONDO

1. *Un fondo è edificabile se sussistono le premesse di fatto e di diritto seguenti:*
 - a) *se è situato in una zona dichiarata edificabile secondo il piano regolatore*
 - b) *se è urbanizzato ai sensi della legislazione federale sulla pianificazione del territorio*

ART. 6 INSERIMENTO NEL PAESAGGIO

1. *Gli edifici e gli impianti devono essere inseriti in modo opportuno nel paesaggio.*
2. *Per inserimento nel paesaggio si intende una composizione architettonica ed urbanistica che tenga conto sia di una lettura morfologica del sito sia delle relazioni del progetto con gli spazi di contorno.*
3. *Nella relazione tecnica accompagnante i progetti devono essere illustrati i criteri materiali considerati per l'inserimento del progetto nel paesaggio.*

ART. 7 SISTEMAZIONE DEL TERRENO

1. *La sistemazione del terreno è intesa come intervento che è parte integrante del progetto oggetto della domanda di licenza edilizia.*
2. *In generale l'andamento del terreno rispetto alle quote sul livello del mare stabilite dal piano delle zone non può essere modificato.*
3. *Qualora si giustificasse per valorizzare la collocazione nello spazio dell'edificio o dell'impianto, segnatamente per raccordare le diverse altimetrie sul medesimo fondo o verso fondi confinanti, la sistemazione del terreno può essere ottenuta con la formazione di:*
 - a) *un terrapieno di altezza fino a 1.50 m dalla quota sul livello del mare stabilita dal piano delle zone*
 - b) *muri di controriva che non superano i 0.20 m dal livello del terreno esistente a monte, ma in ogni caso con altezza massima di 1.50 m dal livello del terreno sistemato.*

La sistemazione di scarpate con elementi prefabbricati è equiparata ad un muro di sostegno se la pendenza è superiore a 1:1.

4. *Se la distanza di un muro di sostegno dal filo più esterno della facciata dell'edificio è inferiore a 3.00 m, l'altezza del muro è conteggiata nell'altezza dell'edificio.*
5. *La distanza di un muro di sostegno o di controriva dal successivo muro a valle o a monte non deve essere inferiore a 3.00 m. In caso contrario l'altezza dei due muri va cumulata e complessivamente deve rispettare le disposizioni del cpv. 3.*
6. *La scheda in allegato 3 alle NAPR presenta degli esempi, di carattere indicativo, relativi all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.*

ART. 8 OPERE DI CINTA

1. *Le seguenti disposizioni riguardano le opere di cinta, di sostegno e di controriva poste a confine di proprietà. Verso la proprietà pubblica l'altezza è misurata dalla quota dell'area pubblica a contatto con il fondo oggetto della domanda di licenza edilizia, mentre se i fondi confinanti non sono allo stesso livello, l'altezza è misurata dalla quota del terreno più elevata.*
2. *Le opere di cinta possono essere formate da:*
 - a) *siepi e elementi leggeri (recinzioni metalliche; parapetti; ringhiere; lamiere forate; ecc.)*
 - b) *elementi pieni (muri)*
 - c) *muri di sostegno o di controriva*
3. *Le opere di cinta devono rispettare le seguenti altezze massime:*
 - a) *siepi e elementi leggeri 2.00 m*
 - b) *elementi pieni (muri) 1.50 m.*
Questi elementi possono essere sormontati da elementi leggeri o siepi fino ad un'altezza massima complessiva di 2 m
 - c) *muri di sostegno o di controriva: devono rispettare le altezze massime stabilite dall'art. 7 NAPR e possono essere sormontati da siepi o elementi leggeri per al massimo 1.00 m.*
4. *Non sono ammesse, neppure in forma provvisoria, opere di cinta formate da palizzate, assiti, materiali plastici (teloni) e altri materiali pericolosi o dall'aspetto indecoroso. E' fatto obbligo ai proprietari di una regolare cura delle siepi.*
5. *Le opere di cinta lungo le strade dovranno rispettare i seguenti indirizzi:*
 - a) *le cinte definitive sono ammesse solo lungo la linea d'esproprio*
 - b) *sul confine del fondo oltre la linea d'esproprio verso strade sono ammesse cinte di carattere provvisorio o siepi.*
In ogni caso non derivano oneri al Comune al momento dell'esecuzione dell'opera stradale.
6. *Al fine di salvaguardare la visuale per il traffico, il Municipio ha la facoltà di imporre, sulla base delle norme VSS, le misure opportune limitando in particolare le altezze delle opere e stabilendo degli arretramenti particolari.*
7. *La scheda in allegato 4 alle NAPR presenta degli esempi, di carattere indicativo, relativi all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.*

ART. 9 DEFINIZIONI

1. *L'indice di edificabilità (Ie) è il rapporto tra il volume fuori terra della costruzione, calcolato secondo le norme SIA 416, e la superficie edificabile del fondo (SEF).*
2. *Per le restanti norme edificatorie generali (ad esempio le definizioni di indice di sfruttamento, superficie utile lorda,...) valgono le norme della Le, del Rle e della Lst.*

ART. 10 DISTANZE: DAL BOSCO; VERSO L'AREA PUBBLICA

1. *Tutte le costruzioni devono distare 10 m dal limite del bosco, misurati dal limite accertato. Deroghe alla distanza dal bosco possono essere concesse dal Municipio, sentito il preavviso dell'Autorità forestale, qualora il rispetto di tale distanza rendesse praticamente inedificabile il fondo. In ogni caso la distanza dal bosco dovrà essere di almeno 6 m. Riattamenti o trasformazioni di edifici esistenti posti a distanze inferiori ai 6 m sono fattibili, a condizione che gli edifici non vengano demoliti o che non vi sia un aumento della volumetria. A meno di 6 m non sono permesse nuove costruzioni od ampliamenti.*
2. *La distanza minima verso strade e percorsi pedonali è definita dalle linee di arretramento e di costruzione indicate nel piano del traffico, mentre quella verso i corsi d'acqua è definita dalle linee di arretramento indicate nel piano delle zone.*

ART. 11 ALTEZZA DEGLI EDIFICI

1. *L'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto, richiamata l'applicazione dell'art. 7 cpv. 3 e 4.*
2. *Per gli edifici nelle zone a contatto con la strada cantonale l'altezza dell'edificio è misurata a partire dalla quota stradale di riferimento.*
3. *I tetti a falde possono avere una pendenza massima del 35%.*
4. *Nel caso della creazione di rampe e di piazzali d'accesso ad autorimesse o a locali sotterranei, l'altezza dell'edificio non è misurata dalla trincea scavata nel terreno, bensì dal terreno sistemato al servizio della costruzione, a condizione che la trincea si sviluppi su un fronte pari al massimo alla metà della lunghezza della relativa facciata.*

ART. 12 SUPPLEMENTO PER CORPI TECNICI

1. *Per corpi tecnici si intendono quei corpi sporgenti oltre la copertura degli edifici che servono al funzionamento di un impianto al servizio dell'edificio stesso. Sono considerati tali i vani per scale d'accesso al tetto, torrini per ascensori, comignoli, collettori solari, uscite di sicurezza ed altri corpi sporgenti. Le loro dimensioni devono essere contenute entro i limiti indispensabili per la loro funzionalità.*
2. *Per i corpi tecnici è concesso un supplemento d'altezza di 2.50 m alla condizione che la superficie occupata sia ridotta al minimo ed in ogni caso non superi il 20% di quella dell'edificio.*
3. *I corpi tecnici devono essere correttamente inseriti nella costruzione dal profilo architettonico e la loro realizzazione non deve porsi in contrasto con gli interessi di tutela del paesaggio.*

ART. 13 COSTRUZIONI ACCESSORIE

1. *Si ritengono accessorie le costruzioni al servizio di un fabbricato principale che:*
 - a) *non siano destinate all'abitazione o al lavoro e che non abbiano funzione artigianale, industriale o commerciale*

- b) *non siano alte più di 3 m alla gronda e 4 m al colmo e non superino la lunghezza pari al 40% del lato delle particelle su cui sorgono. Qualora il lato della particella su cui sorge la costruzione accessoria fosse inferiore a 18 m sarà autorizzata l'edificazione su 7 m.*
2. *Verso un fondo privato le costruzioni accessorie possono sorgere:*
- a) *senza aperture: a confine*
- b) *con aperture: ad una distanza di almeno 1.50 m da confine oppure a confine di un fondo privato se viene presentato un accordo con il proprietario del fondo confinante*
3. *Le costruzioni accessorie devono rispettare una distanza minima di 3.0 m verso edifici principali esistenti sui fondi confinanti (o in contiguità se vi è l'accordo del proprietario del fondo confinante).*
4. *Le costruzioni accessorie, anche se interrato, devono rispettare la distanza dal bosco di 10 m (art. 13 cpv.1 del Regolamento sulla Legge cantonale sulle foreste (RLCFo) del 22 ottobre 2002).*

ART. 14 ELETTRODOTTI E IMMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

1. Il piano delle zone definisce gli arretramenti delle costruzioni dagli elettrodotti ai sensi dell'Ordinanza sulle linee elettriche (OLEI) e dell'Ordinanza sulla protezione delle radiazioni non ionizzanti (ORNI).
2. Linea di arretramento ai sensi dell'OLEI.
- Il Piano delle zone definisce la linea di arretramento per le costruzioni fino ad un'altezza massima di m. 12.00.
3. Linea di arretramenti ai sensi dell'ORNI
- Il Piano delle zone definisce la linea di arretramento delle costruzioni nelle quali i locali sensibili ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 ORNI sono limitati al Piano terreno e la linea di arretramento delle costruzioni nelle quali i locali sensibili ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 ORNI sono ammessi anche ai piani superiori.
4. Deroghe alla linea di arretramento ai sensi dell'ORNI sono ammesse nel caso di provvedimenti di schermatura dei locali sensibili ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 ORNI. La domanda di costruzione deve essere accompagnata da una perizia specialistica che dimostri con misure di schermatura previste venga rispettato quanto stabilito dall'ORNI.
5. Dove non sono stabilite dal Piano delle zone gli arretramenti delle costruzioni dell'elettrodotto sono le seguenti:
- per l'OLEI: 14.50 m dall'asse della linea,
 - per l'ORNI: 44.00 dall'asse della linea.

ART. 15 AREE VERDI

1. *Nelle zone edificabili è obbligatoria la formazione di aree verdi non pavimentate, né adibite a posteggio o depositi, e possibilmente alberate.*

2. *Le superfici minime delle aree verdi sono stabilite nelle singole disposizioni di zona.*
3. *Nel calcolo delle aree verdi non vanno computati:*
 - *i viali e le superfici pavimentate (asfalto, sagomati, grigliati, altre pavimentazioni dure)*
 - *i posteggi (asfaltati o con pavimentazione in sagomati o grigliati)*
 - *tutte le costruzioni (principali e secondarie)*
 - *le aree verdi sui tetti piani.*

ART. 16 CONVENZIONE TRA PRIVATI E FRAZIONAMENTO DEI FONDI

1. *Il Municipio può rilasciare licenze edilizie in deroga alle distanze da confine, stabilite per ogni singola zona, con il consenso del proprietario del fondo confinante che si impegna a costruire in contiguità o ad assumere a suo carico la maggior distanza al fine di garantire il rispetto della distanza minima tra edifici.*
2. *La convenzione con il confinante, che deve essere presentata in forma scritta e deve comprendere una planimetria con il piano di situazione, si ritiene conclusa quando è stato sottoscritto e firmato da tutte le parti interessate. La convenzione sarà iscritta nel registro comunale degli indici.*
3. *Nelle presenti norme, per frazionamento dei fondi si intende il frazionamento catastale o del diritto di superficie.*
4. *In caso di frazionamento dei fondi nelle zone edificabili il Municipio può richiedere la presentazione di uno schema di edificazione riferito alla nuova sistemazione fondiaria che si intende eseguire.*
5. *Questo schema dovrà contenere le indicazioni grafiche (in scala 1:1'000 o 1:500) inerenti l'ubicazione delle future costruzioni nonché gli accessi ai singoli fondi.*
6. *Gli indici di edificabilità e di occupazione di un fondo possono essere utilizzati una sola volta. Se un fondo viene frazionato gli indici sono riportati a carico della nuova particella nella misura in cui eccedono il limite consentito dalla frazione residua.*
7. *La documentazione, in duplice copia, deve essere trasmessa al Municipio per esame ed osservazioni prima dell'esecuzione del frazionamento da parte del geometra.*

III. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A. PIANO DEL PAESAGGIO

(Vedere piano 1:2'500 / N. 1)

ART. 17 AREA FORESTALE

1. *L'area forestale è soggetta alle legislazioni forestali federale e cantonale.*
2. *Essa è inserita nel piano regolatore a titolo indicativo ad eccezione del limite del bosco a contatto con la zona edificabile che è fissato nel piano delle zone.*

ART. 18 ZONA AGRICOLA

1. *Sul piano sono indicati i terreni che, nell'interesse generale, devono essere destinati all'uso agricolo.*
2. *Nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se sono indispensabili per l'attività agricola. Le eccezioni in conformità alle disposizioni della legislazione federale e cantonale sulla pianificazione del territorio sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi di una gestione agricola razionale.*
3. *Alla zona agricola è attribuito il grado di sensibilità III al rumore.*

ART. 19 ZONE DI PERICOLO

1. *Le zone di pericolo di alluvionamento del fiume Maggia, di crollo di roccia e di valanga sono riportate nel piano del paesaggio.*
2. *Zona esposta a pericolo di valanghe*

2.1 Pericolo elevato

Sono vietate nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e riattamenti. Con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per strade agricole e opere simili.

La manutenzione ordinaria è ammessa.

2.2 Pericolo medio

Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, come pure trasformazioni parziali, cambiamenti di destinazione e riattamenti possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:

- a) *non si verifica un aumento sostanziale del numero delle persone esposte a pericolo e*

Norme di attuazione

- b) *sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio (es. rinforzo dei muri, del tetto e delle gronde, limitazione delle aperture sulle pareti più esposte, adeguata disposizione dei locali interni).*

La manutenzione ordinaria è ammessa.

2.3 Pericolo basso

Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, come pure cambiamenti di destinazione e riattamenti possono essere autorizzati unicamente se sono adottati adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi a protezione delle pareti esposte (es. porte, finestre).

La manutenzione ordinaria è ammessa.

2.4 Costruzioni sensibili

Nelle zone esposte a pericolo elevato e medio sono vietate costruzioni sensibili.

Nelle zone esposte a pericolo basso, esse sono ammesse a condizione che siano adottati adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi.

2.5 Disposizioni comuni

Per le zone esposte a pericolo elevato, medio e basso, il Comune appronta un'organizzazione in caso d'allarme ed un piano di evacuazione.

2.6 Nelle aree soggette a pericolo di valanghe le attività di estrazione e di lavorazione nel periodo invernale devono essere regolate da un piano di sicurezza valangaria.**3. Zona esposta a pericolo di esondazione****3.1 Pericolo elevato, medio e basso**

Sono ammesse nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione, a condizione che:

- a) *i locali abitabili siano protetti completamente contro l'evento centenario e*
- b) *siano adottati adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi (protezioni stagne, impermeabilizzazioni, ecc.).*

Sono ammessi il riattamento e la manutenzione ordinaria. In caso di riattamento, l'adozione di adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi è consigliata.

Per le zone esposte a pericolo elevato, medio e basso, il Comune appronta un'organizzazione in caso di allarme ed un piano di evacuazione.

3.2 Pericolo residuo

L'adozione di adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi è consigliata.

3.3 Costruzioni sensibili

Nelle zone esposte a pericolo residuo, le costruzioni sensibili sono ammesse; quelle suscettibili di provocare gravi danni, a condizione che siano adottati adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi. Per le costruzioni destinate a un elevato numero di persone, tali accorgimenti sono consigliati.

4. Zona esposta a pericolo di alluvionamento

4.1 Pericolo elevato

Sono vietate nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e riattamenti. Con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per strade agricole e opere simili.

Trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:

- a) l'intervento comporta una riduzione dei rischi, e*
- b) nel caso di edifici abitabili, sono realizzate adeguate misure di protezione esterna (es. muri di deviazione, ecc.)*

Il riattamento è ammesso, a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio (es. rinforzo dei muri esterni, serramenti stagni, rialzamento o protezione di aperture e accessi). La manutenzione ordinaria è ammessa.

4.2 Pericolo medio

Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:

- a) sono realizzate adeguate opere di premunizione 121 e, se del caso*
- b) sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.*

Il riattamento è ammesso, a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio. La manutenzione ordinaria è ammessa.

4.3 Pericolo basso

Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione (in locali abitabili) possono essere autorizzati unicamente se sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico costruttivi sull'edificio. Nel caso di cambiamento di destinazione in locali non abitabili, l'adozione dei citati accorgimenti tecnico-costruttivi è consigliata.

Il riattamento e la manutenzione ordinaria sono ammessi. In caso di riattamento sono consigliati accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.

4.4 Pericolo residuo

L'adozione di adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi è consigliata.

4.5 Costruzioni sensibili

Nelle zone esposte a pericolo elevato e medio sono vietate costruzioni sensibili.

Nelle zone esposte a pericolo basso, esse sono ammesse a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.

Nelle zone esposte a pericolo residuo, le costruzioni sensibili sono ammesse, a condizione che:

- a) *non si attenda un evento estremo di intensità elevata, e*
- b) *siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edifici.*

4.6 Disposizioni comuni

Per le zone esposte a pericolo elevato, medio e basso, il Comune appronta un'organizzazione in caso di allarme ed un piano di evacuazione.

ART. 20 ACQUE DI SUPERFICIE E DEL SOTTOSUOLO

1. *Sul piano sono indicati i principali corsi d'acqua inclusi quelli temporanei che scorrono sui territori dei due Comuni e le zone di protezione ai sensi dell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc).
I corsi d'acqua allo stato naturale sono, insieme alle loro rive, ambienti protetti.
Qualsiasi intervento che possa alterare le funzioni ecologiche, la situazione idrologica o ambientale in genere è soggetto ad autorizzazione da parte dell'Autorità cantonale competente.*
2. *Tutte le costruzioni e gli impianti, compatibilmente con la destinazione di zona, così come le sistemazioni del terreno, i muri di cinta e di sostegno, dovranno rispettare le linee di arretramento stabilite nel piano delle zone e del paesaggio. Eventuali distanze maggiori o minori possono essere fissate dal Municipio in collaborazione con le Autorità cantonali competenti a dipendenza delle esigenze di sicurezza o di protezione della natura e del paesaggio.*

ART. 21 ZONA DI PROTEZIONE DELLA NATURA

Nel piano del paesaggio sono indicate le seguenti zone di protezione della natura, i cui contenuti sono integralmente protetti ai sensi del Decreto di protezione delle golene della Valle Maggia, del 16 novembre 2010:

- a) la Zona nucleo (ZP1);
- b) la Zona cuscinetto (ZP2).

ART. 22 ZONA DI PROTEZIONE DEL PAESAGGIO

1. La zona di protezione del paesaggio comprende le aree di particolare valore naturalistico e paesaggistico meritevoli di protezione nel loro complesso. Lo scopo della protezione è la tutela delle componenti territoriali nel loro insieme, promuovendo le utilizzazioni che valorizzano il comparto.
2. L'accesso è di principio garantito. Sono autorizzate unicamente attività antropiche ed installazioni di tipo estensivo che non modificano irreversibilmente la morfologia originaria e le condizioni ecologiche del comparto. Sono in particolare permesse le attività agricole di tipo estensivo atte a salvaguardare il paesaggio agricolo tradizionale.

3. In particolare, nella zona di protezione del paesaggio di Boschetto, si applicano le seguenti disposizioni:
- a) gli interventi devono essere finalizzati alla valorizzazione ed alla conservazione dell'impianto urbanistico esistente e dell'architettura tradizionale
 - b) eventuali opere ed impianti ammessi ai sensi dell'art. 24 LPT dovranno sottostare alle finalità di protezione. La domanda di costruzione dovrà essere accompagnata da un piano di sistemazione esterna di dettaglio, contenente indicazioni sulle misure di compensazione ecologica previste e riguardanti tipo e ubicazione di eventuali piantagioni, cinte e pavimentazioni.
 - c) si applicano inoltre le disposizioni dell'articolo delle norme di attuazione del Comune di Cevio - sezione di Cevio riguardanti il nucleo storico di Boschetto.
4. Nelle restanti zone di protezione non sono ammesse nuove costruzioni.
5. La sorveglianza della gestione di queste zone compete al Municipio, che può delegarla ai proprietari tramite un accordo stipulato d'intesa con i competenti uffici cantonali. Il Municipio può organizzare interventi di gestione qualora non venissero effettuati dai proprietari. Per ogni intervento è richiesto il preavviso delle Autorità cantonali competenti.

ART. 23 ZONA DEGLI SPAZI LIBERI

La zona degli spazi liberi, ai sensi degli articoli 20 Lst e 27 RLst, è destinata alla realizzazione di interventi di valorizzazione forestale, quale misura di compensazione ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 e 3 LFo.

ART. 24 AREA DI RIPRISTINO

Il piano del paesaggio indica una serie di aree da ripristinare ad area forestale. Le operazioni di ripristino saranno oggetto di progetti di dettaglio a cura ed a carico dei proprietari dei terreni.

ART. 25 ELEMENTI NATURALI PROTETTI

1. *Nel piano sono indicati i seguenti elementi naturali protetti:*
 - *I corsi d'acqua e le loro rive naturali*
 - *La cascata del Soladino*
2. *Gli elementi naturali protetti sono integralmente protetti ai sensi della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, la Legge cantonale sulla protezione della natura e il Regolamento della Legge cantonale sulla protezione della natura. In generale è vietata qualsiasi manomissione o intervento che possa modificarne l'aspetto, le caratteristiche e l'equilibrio biologico.*

3. *Nel caso di modificazione dello stato fisico dei fondi, ed in particolare in caso di edificazione, il Municipio, d'accordo con l'Ufficio cantonale di protezione della natura, definisce le misure e le strategie adeguate a tutela degli elementi naturali protetti. Le condizioni specifiche saranno introdotte nella licenza edilizia.*
4. *Sono in particolare stabilite le seguenti disposizioni:*
 - a) *Gli elementi naturali indicati sul piano sono tutelati per il loro particolare pregio naturalistico.*
 - b) *La sorveglianza degli elementi naturali protetti è di competenza comunale ai sensi della Legge cantonale sulla protezione della natura (LPN).*

ART. 26 ALBERATURE DI PROGETTO

1. Lungo le strade e i percorsi pedonali dove sono previste delle alberature obbligatorie, il Comune provvederà alla messa a dimora di piante di specie indigena. Le spese risultanti, compresa la manutenzione, sono a carico del Comune.
2. La specie, la dimensione e la posizione esatta delle nuove alberature sono stabilite nell'ambito del progetto di dettaglio dell'opera stradale di riferimento.

ART. 27 PUNTI DI VISTA

1. Sul piano è indicato il punto di vista del Poggio, laddove il corso della Maggia cambia direzione, in testata del nuovo argine.
2. Sono proibiti tutti gli interventi nelle vicinanze che potrebbero ostacolare la vista panoramica.
3. Sono ammessi tagli della vegetazione, previo accordo con le autorità cantonali competenti, per la salvaguardia della vista.

ART. 28 SENTIERI

1. Sul piano sono indicati:
 - Sentiero escursionistico
 - Sentieri o passi pedonali pubblici
 - Sentiero cave-golena
2. Questi percorsi sono da salvaguardare.

ART. 29 GRADI DI SENSIBILITÀ AL RUMORE

1. *I gradi di sensibilità al rumore attribuiti al territorio comunale sono indicati nelle specifiche disposizioni di zona.*
2. *Valgono le disposizioni generali contenute nell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF).*

B. PIANO DELLE ZONE E DELLE AP-CP

(Vedere piano 1:2'500 / N. 2)

ART. 30 ZONE EDIFICABILI E ZONA SPECIALI

Le zone edificabili stabilite dal piano regolatore sono:

- a) la zona artigianale generale ZA-G

Le zone speciali legate all'estrazione locale della pietra stabilite dal piano regolatore sono:

- b) la zona artigianale-lavorazione della pietra ZA-L

- c) la zona artigianale-gestione scarti e altre materie prime locali ZA-S

- d) la zona d'estrazione della pietra ZA-E

Le altre zone speciali non strettamente legate all'estrazione locale della pietra stabilite dal piano regolatore sono:

- e) la zona AP di scarica di materiale inerte AP

- f) la zona AP per attività didattiche e formative AP

ART. 31 ZONA ARTIGIANALE GENERALE (ZA-G)

1. Comprende tutta la zona indicata sul piano con colore blu.

2. Le costruzioni devono essere destinate ad attività artigianali.

3. Per l'edificazione valgono le seguenti disposizioni:

- indice di edificabilità 5 m³/m²
- indice di occupazione 60%
- altezza massima alla gronda 12 m
- distanza minima da confine a confine senza aperture o 3 m
- distanza minima tra fabbricati contiguità o 6 m
- area verde minima 30%

4. Non sono ammessi depositi a cielo aperto. Quelli esistenti devono essere soppressi entro un termine d'ordine stabilito dal Municipio.

5. Piano di quartiere obbligatorio

L'edificazione della zona artigianale (ZA-G) è vincolata alla elaborazione di un piano di quartiere ai sensi degli articoli 54 e 55 Lst. Il piano di quartiere deve contenere:

- una organizzazione dell'insediamento secondo allineamenti che ne valorizzino l'inserimento nel paesaggio e riducano il consumo di territorio;

- una organizzazione dei posteggi privati secondo principi unitari (posizione, accesso);
- una distribuzione dell'edificazione che imponga l'edificazione laddove il rispetto dell'ORNI e dell'OLEI lo permette
- lo schema complessivo delle relazioni all'interno dell'area e verso l'esterno: viabilità, tipo e gestione delle delimitazioni verso l'esterno, reti infrastrutturali (acquedotto; canalizzazioni; energia;...).
- la descrizione delle tappe di realizzazione con l'indicazione dei costi e dei finanziamenti

6. È attribuito il grado di sensibilità III al rumore.

ART. 32 ZONA ARTIGIANALE – LAVORAZIONE DELLA PIETRA (ZA-L)

1. Comprende tutta la zona indicata sul piano con colore lilla. Le zone artigianali-lavorazione della pietra ammettono unicamente attività legate alla zona di estrazione del comparto di riferimento. In particolare:

- la ZA-L in località Boschetto potrà insediare unicamente edifici ed impianti per la lavorazione della pietra necessari per il materiale estratto nel comparto indicato nel Piano delle zone in località Boschetto;
- la ZA-L a cavallo tra i Comuni di Maggia e Cevio potrà insediare unicamente edifici ed impianti per lavorazione della pietra necessari per il materiale estratto nei comparti indicato nel Piano delle zone a monte e a valle del fiume Maggia.

2. Sono ammessi edifici ed impianti per la lavorazione della pietra. Sono pure ammessi depositi transitori di materiale lavorato come pure di scarti della lavorazione. Sono esclusi i depositi definitivi di scarti della lavorazione.

3. Per l'edificazione valgono le seguenti disposizioni:

- | | |
|---|----------------------------------|
| – indice di edificabilità | 5 m ³ /m ² |
| – indice di occupazione | 60% |
| – altezza massima alla gronda | 12 m |
| eccezioni sono ammesse per macchinari e attrezzature necessari alle attività della zona | |
| – distanza minima da confine | a confine senza aperture o 3 m |
| – distanza minima tra fabbricati | contiguità o 6 m |
| – area verde minima | 20% |

4. È attribuito il grado di sensibilità III al rumore.

5. La zona è sottoposta a Piano di quartiere obbligatorio come da 0.

ART. 33 ZONA ARTIGIANALE – GESTIONE SCARTI E ALTRE MATERIE PRIME LOCALI (ZA-S)

1. Comprende tutta la zona indicata sul piano con colore rosa.
2. Sono ammesse tutte le attività legate al riciclaggio degli scarti della pietra, del legname e dei vegetali. Si potranno riciclare gli scarti di cava, inserendoli pure in un circuito di produzione di calcestruzzo in loco assieme a materiali minerali provenienti dall'esterno. Compatibilmente con lo spazio disponibile, preliminarmente riservato alle attività citate sopra, sarà inoltre ammesso il riciclaggio del legname e dei vegetali (piazza di raccolta, depositi temporanei e triturazione). È ammessa la raccolta di rifiuti ingombranti.

Sono ammessi impianti necessari al funzionamento delle attività di riciclaggio e di raccolta dei rifiuti ingombranti. Sono ammesse piccole costruzioni necessarie al riparo delle persone e degli attrezzi.

3. Per l'edificazione valgono le seguenti disposizioni:

– indice di edificabilità	5 m ³ /m ²
– indice di occupazione	60%
– altezza massima ala gronda	12 m
eccezioni sono ammesse per macchinari e attrezzature necessari alle attività della zona	
– distanza minima da confine	a confine senza aperture o 3 m
– distanza minima tra fabbricati	contiguità o 6 m
– area verde minima	20%
4. È attribuito il grado di sensibilità III al rumore;
5. La zona è sottoposta a Piano di quartiere obbligatorio come da 0.

ART. 34 ZONA DI ESTRAZIONE DELLA PIETRA (ZA-E)

1. Comprende tutta la zona indicata sul piano con colore marrone.
2. Nell'area per l'estrazione della pietra naturale sono ammesse le attività estrattive della pietra. Sono ammesse piccole costruzioni per il riparo delle persone e dei mezzi di lavoro. Il deposito degli scarti di estrazione, del medesimo comparto estrattivo, è ammesso solo per la gestione delle rampe di accesso e per la ricomposizione del versante in via definitiva (vedere allegati 1 e 2).
3. Nelle zone di estrazione sono ammesse anche la produzione di semilavorati e la frantumazione degli scarti attraverso frantoi mobili.
4. È attribuito il grado di sensibilità III al rumore.
5. La zona è sottoposta a Piano di quartiere obbligatorio come da 0.

ART. 35 PIANO DI QUARTIERE OBBLIGATORIO ZONE ARTIGIANALI ZA-L E ZA-S E ZONA DI ESTRAZIONE ZA-E

1. L'edificazione della zona artigianale della lavorazione della pietra (ZA-L), della gestione degli scarti (ZA-S) e della zona di estrazione (ZL-E) è vincolata alla elaborazione di un piano di quartiere unitario ai sensi degli articoli 54 e 55 Lst e adeguato allo scopo di promuovere lo sviluppo della filiera del sasso, dall'estrazione al riciclaggio degli scarti.
2. Il Piano di quartiere deve prevedere:
 - a) In generale:
 - a1 lo schema complessivo delle relazioni tra le differenti zone di utilizzazione che compongono l'area: viabilità (guadi compresi), tipo e gestione delle delimitazioni verso l'esterno e tra diverse zone, reti infrastrutturali (acquedotto; canalizzazioni; energia;...).
 - a2 le tappe di esecuzione delle infrastrutture di rete e viarie, così come dello smaltimento degli scarti depositati e delle sistemazioni paesaggistiche.
 - a3 le misure atte a delimitare (separare) fisicamente le aree ZA-L e ZA-S dalle zone di protezione della Maggia, laddove ciò non è già oggetto del progetto di arginatura.
 - a4 il rapporto dell'impatto sull'ambiente ai sensi dell'OEIA per le attività di estrazione, lavorazione e riciclaggio della pietra.
 - b) Per l'area di lavorazione della pietra (ZA-L)
 - b1 Il piano di intervento di sistemazione dell'area di lavorazione che definisca il programma di evacuazione degli scarti di cava e i riempimenti fino al raggiungimento della piania nel rispetto delle quote indicate dal piano delle zone.
 - b2 Le aree di concessione e le principali piste di accesso nonché l'organizzazione degli impianti e delle edificazioni ammesse.
 - b3 Protezione acque:
 - La rete di distribuzione di dettaglio degli impianti tecnologici, acque luride, acque meteoriche, acque della lavorazione della pietra;
 - Indirizzi di gestione per lo smaltimento delle acque meteoriche, dei piazzali.
 - b4 Protezione dell'aria e dai rumori:

Le misure atte a contenere i rumori e le immissioni di polveri ai sensi della Legislazione federale e cantonale in materia di protezione dell'ambiente.

c) Per l'area di lavorazione degli scarti e altre materie prime locali (ZA-S)**c1 L'organizzazione degli spazi**

- la zona destinata agli impianti fissi
- le zone di deposito degli scarti, dei materiali riciclabili e dei prodotti lavorati.
- l'ubicazione, utilizzo e la tecnica delle attività ammesse devono essere conformi a principi di efficienza, razionalità e prevenzione ambientale.

c2 Protezione acque:

Gli indirizzi di gestione per lo smaltimento delle acque meteoriche, dei piazzali e delle acque di lavorazione dei materiali.

c3 Protezione dell'aria e dai rumori:

Le misure atte a contenere i rumori e le immissioni di polveri ai sensi della Legislazione federale e cantonale in materia di protezione dell'ambiente.

c4 Le misure atte a delimitare (separare) fisicamente l'area di lavorazione dalle zone di protezione della Maggia.**d) Per la zona di estrazione (ZA-E)****d1 Il piano di coltivazione delle cave che definisce:**

- l'organizzazione planimetrica delle cave e relative piste di accesso;
- le sezioni e il programma di avanzamento della estrazione e gestione dei materiali di scarto;
- profili e modalità di sistemazione finale dopo l'esaurimento della cava, nel rispetto dei principi descritti negli scenari (sezioni tipo) allegati alle presenti norme.

d2 Ogni domanda di costruzione deve essere accompagnata da una perizia geologico-strutturale e geotecnica che indichi la sezione tipo di avanzamento previsto e le necessarie garanzie del raggiungimento di un sufficiente grado sicurezza (secondo le norme vigenti).**ART. 36 ZONA AP DI DISCARICA DI MATERIALE INERTE**

1. Si tratta di una zona per attrezzature pubbliche.
2. Comprende tutta la zona indicata sul piano con retinatura a riquadri.

3. Per il comparto ovest “cava Bettazza” è ammesso il deposito di materiali inerti e rifiuti edili ai sensi dell'allegato 1 OTR, per un volume di ca 300'000 m3
Per il comparto est “cava Campana” è ammesso esclusivamente il deposito di materiale di scavo e sgombero non inquinato ai sensi dell'allegato 3 OTR, per un volume di ca 70'000 m3.
4. È attribuito il grado di sensibilità III al rumore.

ART. 37 ZONA AP PER ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

1. Si tratta di una zona per attrezzature pubbliche.
2. Comprende tutta la zona indicata sul piano con retinatura a righe oblique.
3. Sono ammesse attività didattiche e formative legate alla storia delle cave, compatibilmente con la presenza della zona di protezione della natura e dell'area forestale. Sono quindi vietate costruzioni in conflitto con l'area forestale.

C. PIANO DEL TRAFFICO

(Vedere piano 1:2'500 / N. 3)

ART. 38 ELEMENTI DEL PIANO DEL TRAFFICO

- Nel piano del traffico sono indicati gli elementi del sistema viario vincolanti sia per l'Ente pubblico che per il privato. In particolare sono riportati i seguenti elementi vincolanti:*
 - *strade* *larghezza complessiva e relativa area di espropriazione rilevabili graficamente*
 - *percorsi pedonali e ciclopiste* *larghezza e relativa area di espropriazione rilevabili graficamente*
 - *linee di arretramento* *ubicazione ed arretramento rilevabile graficamente*
 - *sentieri e passi pedonali* *segnalazione dei vincoli di diritto di passo pedonale pubblico*
- Nell'ambito dei progetti definitivi, rispetto al tracciato inserito nel piano del traffico, sono possibili piccole modifiche dettate da esigenze tecniche e di affinamento del progetto.*

ART. 39 STRADE

Le strade previste si suddividono, secondo la loro funzione, in:

- *strada principale* (rosso scuro)
- *strade di servizio* (giallo)

ART. 40 LINEE DI ARRETRAMENTO E DI COSTRUZIONE

- Le linee di arretramento indicate sul piano del traffico fissano il limite fino al quale è possibile costruire.*
- Le linee di costruzione indicate sul piano del traffico stabiliscono l'obbligo di allineamento degli edifici lungo le stesse.*
- Il rispetto delle linee di arretramento è obbligatorio per tutte le costruzioni, principali, accessorie ed interrato. Esse non si applicano agli edifici o impianti di piccola entità quali cinte, siepi, accessi o pergole.*
- In casi eccezionali, il Municipio può concedere deroghe all'obbligo dell'arretramento quando non è compromessa l'opera pubblica contigua esistente o di progetto. Per le strade cantonali è necessario il parere vincolante dell'Autorità cantonale.*

ART. 41 PERCORSI PEDONALI E CICLOPISTE

- I pedonali e ciclopiste si suddividono, secondo la loro funzione, in:*
 - *sentieri e passi pedonali* (linee tratteggiate)
 - *ciclopiste (corsia ciclabile)* (linea blu)

2. *Lungo i percorsi pedonali ed i sentieri è ammesso, laddove possibile, anche il transito dei ciclisti. Lungo le ciclopiste è ammesso, laddove possibile, anche il transito dei pedoni. L'uso più restrittivo può essere regolato con misure di polizia.*
3. *Sulle strade pedonali sono garantiti gli accessi carrozzabili ai confinanti ed ai servizi essenziali.*
4. *La segnalazione sul piano del traffico di sentieri e di passi pedonali implica l'istituzione di un diritto di passo pedonale pubblico sulla proprietà privata. Il loro tracciato è indicativo e può subire delle modifiche in fase esecutiva.*

ART. 42 AUTORIMESSE E POSTEGGI PRIVATI

1. *Per il numero, la forma, le dimensioni e la disposizione dei posteggi fanno stato le disposizioni contenute nell'allegato della norma VSS 640 281 dell'Unione dei professionisti svizzeri della strada*
2. *I posteggi all'aperto di più di 20 posti-auto devono essere pavimentati con copertura permeabile secondo le disposizioni dell'Autorità cantonale.*

IV. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 43 DEROGHE

1. *Il Municipio può concedere ed anche imporre deroghe alle presenti disposizioni.*
2. *La concessione o l'imposizione della deroga è subordinata all'adempimento cumulativo delle seguenti condizioni:*
 - *esistenza di una situazione eccezionale*
 - *rispetto delle finalità e dello spirito del piano regolatore*
 - *rispetto dell'interesse pubblico e di altri interessi privati preponderanti quali i rapporti di vicinato*
3. *La decisione sulle deroghe deve essere motivata in modo esauriente nell'ambito del rilascio della licenza edilizia.*

ART. 44 ENTRATA IN VIGORE

1. *Le presenti norme entrano in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.*
2. *Con la loro entrata in vigore sono abrogate tutte le norme ed i piani anteriori che interessano il comprensorio d'applicazione del presente piano regolatore.*

ALLEGATI

1. Piano di riferimento sezioni
2. Sezione Bionda e sezione Cerini - scenari di sistemazione finale
3. Scheda art. 7 Sistemazione del terreno
4. Scheda 0 ART. 8 Opere di cinta

Canobbio e Locarno, novembre 2013